REGOLAMENTO (CEE) N. 2746/75 DEL CONSIGLIO

del 29 ottobre 1975

che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione,

considerando che le restituzioni all'esportazione di prodotti soggetti all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali devono essere fissate secondo taluni criteri adottati per consentire di coprire la differenza tra i corsi e i prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale, rispettando gli obiettivi generali dell'organizzazione comune; che a tal fine è necessario tener conto da un lato della situazione dell'approvvigionamento di cereali e dei loro prezzi nella Comunità e, dall'altro, della situazione sul mercato mondiale per quanto riguarda i prezzi dei cereali ed i prezzi dei prodotti cerealicoli ;

considerando che, date le considerevoli fluttuazioni nel tempo dei corsi dei cereali sul mercato mondiale e la disparità dei prezzi ai quali i cereali sono offerti dai diversi paesi su tale mercato, occorre, per coprire la differenza tra i prezzi mondiali e quelli della Comunità, tenuto conto in particolare delle spese commerciali e di resa, fissare la restituzione tenendo conto della differenza fra i prezzi rappresentativi della Comunità e i corsi più favorevoli sul mercato mondiale ;

considerando che, per rendere possibili le esportazioni di farine, semole e semolini, gli elementi da prendere in considerazione per la fissazione dell'importo delle restituzioni sono, da un lato, i prezzi dei cereali ed i loro quantitativi utilizzati per la fabbricazione dei prodotti considerati nella Comunità nonché il valore dei sottoprodotti e, dall'altro, le possibilità e le condizioni di vendita degli stessi prodotti sul mercato mondiale ;

considerando che l'articolo 16, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2727/75 consente di determinare in anticipo la restituzione per le esportazioni di farine, di semole e di semolini ; che, data la pratica del contratto a termine nel commercio internazionale di detti prodotti, occorre prevedere la determinazione anticipata della restituzione per una esportazione da realizzarsi successivamente ;

considerando che è necessario prevedere una differenziazione dell'importo delle restituzioni secondo la destinazione dei prodotti in ragione sia della lontananza dei mercati della Comunità dai paesi di destinazione sia delle condizioni particolari d'importazione di taluni paesi di destinazione ;

considerando che, in determinate situazioni e particolarmente in periodo di incertezza o di notevoli fluttuazioni dei prezzi sul mercato mondiale, occorre assicurare una gestione più ordinata delle esportazioni ; che la fissazione della restituzione mediante aggiudicazione sembra un mezzo idoneo al raggiungimento di tale obiettivo ;

considerando che, per evitare distorsioni di concorrenza fra gli operatori della Comunità, è necessario che le condizioni amministrative alle quali essi sono soggetti siano le medesime in tutta la Comunità ;

considerando che, per assicurare agli operatori della Comunità restituzioni di importo sufficientemente stabile, è opportuno fissare il periodo durante il quale tali restituzioni possono essere mantenute invariate, salvo modifiche eventualmente decise nell'intervallo, in applicazione dell'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma, seconda frase, del regolamento (CEE) n. 2727/75 ;

considerando che la concessione di una restituzione per cereali importati da paesi terzi e riesportati verso paesi terzi non sembra giustificata ; che il rimborso,

---

(1) Vedasi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

a determinate condizioni, del prelievo riscosso all'importazione è sufficiente per consentire la reimmissione di detti cereali sul mercato mondiale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le norme relative alla fissazione ed alla concessione delle restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2727/75.

Articolo 2

Le restituzioni sono fissate prendendo in considerazione i seguenti elementi :

a) la situazione e le prospettive di evoluzione
   — sul mercato della Comunità, dei prezzi dei cereali e delle disponibilità ;
   — sul mercato mondiale, dei prezzi dei cereali, nonché dei prezzi dei prodotti del settore dei cereali ;

b) gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, volti ad assicurare a detti mercati una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi ;

c) l'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità ;

d) l'aspetto economico delle esportazioni previste.

Articolo 3

Per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 2727/75 le restituzioni vengono fissate conformemente ai seguenti criteri specifici :

a) prezzi praticati per i cereali sui diversi mercati rappresentativi della Comunità per l'esportazione ;

b) corsi più favorevoli costatati sui diversi mercati dei paesi terzi importatori ;

c) spese di commercializzazione e spese di trasporto più favorevoli dai mercati della Comunità di cui alla lettera a) fino ai porti o altri luoghi di esportazione della Comunità che servono tali mercati, nonché spese commerciali e di resa sul mercato mondiale.

Articolo 4

1. Per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2727/75, la restituzione applicabile il giorno di deposito della domanda di titolo adeguata in funzione del prezzo d'entrata che sarà valido nel mese dell'esportazione, è applicata, su richiesta dell'interessato da presentare al momento del deposito della domanda di titolo, ad un'esportazione da effettuare entro il periodo di validità di detto titolo. Si può fissare un correttivo. Questo correttivo si applica alla restituzione nel caso che quest'ultima venga stabilita anticipatamente. La fissazione di questo correttivo avviene contemporaneamente alla restituzione ed in base alla stessa procedura ; tuttavia, se necessario, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa, può modificare i correttivi nell'intervallo.

2. Le restituzioni vengono fissate tenendo conto dei seguenti criteri specifici :

a) prezzi praticati per i cereali sui diversi mercati della Comunità ;

b) quantitativi di cereali necessari per la fabbricazione dei prodotti considerati e valore dei sottoprodotti ;

c) possibilità e condizioni di vendita dei prodotti in causa sul mercato mondiale.

Articolo 5

1. La restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 2727/75 può essere eventualmente fissata mediante aggiudicazione. Oggetto di tale aggiudicazione è l'ammontare della restituzione.

2. Le modalità d'applicazione del paragrafo 1 sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75.

Articolo 6

1. Per il frumento tenero, il frumento duro, la segala, l'orzo ed il granturco raccolti nella Comunità che si trovano in stock alla fine di una campagna di commercializzazione, provenienti dal raccolto di tale campagna e che sono esportati come tali o sotto la forma di prodotti di cui all'articolo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 fra l'inizio della campagna seguente e le date da determinare, la restituzione può essere aumentata di un importo compensativo.

Il Consiglio, che delibera ogni anno prima del 15 marzo, su proposta della Commissione, a maggioranza qualificata, indica, se del caso, i cereali che beneficiano delle disposizioni del comma precedente.

2. Per ciascuno dei cereali, l'importo compensativo è uguale alla differenza fra il prezzo indicativo valido nell'ultimo mese della campagna di commercializzazione e quello valido nel primo mese della nuova campagna.

Tuttavia, tale importo viene diminuito dell'indennità già accordata in applicazione del paragrafo 2 e, se del caso, del paragrafo 1 dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2727/75.

3. L'importo compensativo viene accordato solo nel caso in cui le scorte raggiungano una quantità minima.

Articolo 7

Quando la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendano necessario, la restituzione per la Comunità può essere, per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75, differenziata secondo la destinazione.

Articolo 8

1. La restituzione è pagata quando viene fornita la prova che i prodotti

— sono stati esportati fuori della Comunità,

— sono, per quanto riguarda i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 2727/75, di origine comunitaria, salvo nel caso di applicazione dell'articolo 10 del presente regolamento.

2. In caso di applicazione dell'articolo 7 la restituzione è pagata alle condizioni di cui al paragrafo 1 ed a condizione che venga fornita la prova che il prodotto ha raggiunto la destinazione per la quale è stata fissata la restituzione.

Possono essere previste tuttavia deroghe a tale norma, secondo la procedura di cui al paragrafo 3, fatte salve condizioni da determinare, tali da offrire garanzie equivalenti.

3. Possono essere adottate disposizioni complementari secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75.

Articolo 9

Le restituzioni per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 vengono fissate almeno una volta al mese.

Articolo 10

Nessuna restituzione viene accordata all'esportazione di prodotti di cui all'articolo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 2727/75 importati dai paesi terzi e riesportati verso i paesi terzi, salvo che l'esportatore fornisca la prova

— dell'identità fra il prodotto da esportare e il prodotto precedentemente importato e

— del pagamento del prelievo all'atto dell'importazione di tale prodotto.

In tal caso la restituzione è uguale, per ciascun prodotto, al prelievo riscosso all'importazione se questo è inferiore alla restituzione applicabile nel giorno dell'esportazione ; se il prelievo riscosso all'importazione è superiore alla restituzione applicabile nel giorno dell'esportazione, la restituzione è uguale a quest'ultima.

Articolo 11

1. Il regolamento n. 139/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri sulla cui base viene fissato il loro importo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 87/75 [2], è abrogato.

2. I riferimenti al regolamento abrogato a norma del paragrafo 1 s'intendono fatti al presente regolamento.

Per i visti e i richiami agli articoli del predetto regolamento vale la tabella di concordanza che figura nell'allegato.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1975.

---

[1] GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2453/67.
[2] GU n. L 11 del 16. 1. 1975, pag. 3.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 ottobre 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. MARCORA

ALLEGATO

Tabella di concordanza

Regolamento n. 139/67/CEE	*Presente regolamento*
articolo 4 bis	articolo 5
articolo 5	articolo 6
articolo 6	articolo 7
articolo 7	articolo 8
articolo 8	articolo 9
articolo 9	articolo 10
